

# Gruppo di lavoro Revisione e Collegio Sindacale

Il bilancio delle aziende in crisi:  
ruolo e comportamento degli organi di controllo negli  
Enti non di Interesse Pubblico



FONDAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
di Reggio Emilia

Riconosciuta con decreto del presidente della  
giunta regionale n° 385 del 6 Ottobre 1998

# Gruppo di lavoro Revisione e Collegio Sindacale

Il bilancio delle aziende in crisi:  
ruolo e comportamento degli organi di controllo negli  
Enti non di Interesse Pubblico

## Delegato

Corrado Baldini

## Componenti

Azio Barani, Cristiana Biserni, Luca Braghioli  
Giorgia Butturi, Giuliano Canovi, Valeria Fazi  
Enrica Inoretti, Gabriella La Costa, Sabrina Vacondio

## Segreteria

Via R. Livatino 3 - 42124 Reggio Emilia, Tel. 0522/271112 - 0522/271115  
Fax 0522/271367, E-mail: [segreteria@odcec.re.it](mailto:segreteria@odcec.re.it)



## INDICE

1. PREMESSA: PRASSI DI RIFERIMENTO E FUNZIONE/SCOPO DEL DOCUMENTO.....	4
2. A CHI SPETTA VALUTARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE .....	7
2.1 IL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI E L'INFORMATIVA DI BILANCIO .....	8
2.2 IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL SINDACO UNICO.....	11
2.3 IL RUOLO DEL REVISORE LEGALE.....	12
3. LE POSSIBILI CONCLUSIONI E GLI EFFETTI SULLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE.....	13
3.1 CONCLUSIONI ED EFFETTI SULLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE .....	15
3.2 CONCLUSIONI ED EFFETTI SULLE RELAZIONI E SUI GIUDIZI DEL REVISORE.....	19
3.2.1. SCENARIO 1 - PRESUPPOSTO CONTINUITÀ AZIENDALE APPROPRIATO PUR IN PRESENZA DI UNA INCERTEZZA SIGNIFICATIVA .....	20
3.2.2. SCENARIO 2 - PRESUPPOSTO CONTINUITÀ AZIENDALE NON APPROPRIATO PER PRESENZA DI UNA INCERTEZZA SIGNIFICATIVA .....	21
3.2.3. SCENARIO 3 – RIFIUTO DEGLI AMMINISTRATORI DI EFFETTUARE O ESTENDERE VALUTAZIONI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE .....	23
4. LE SITUAZIONI DI CRISI D'IMPRESA PRESE IN ESAME .....	25
APPENDICI .....	28
APPENDICE A - ESEMPI DI RELAZIONI DI COLLEGIO SINDACALE.....	28
APPENDICE B - ESEMPI DI RELAZIONI DI SOCIETÀ DI REVISIONE.....	29



## IL BILANCIO DELLE AZIENDE IN CRISI: RUOLO E COMPORTAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ENTI NON DI INTERESSE PUBBLICO

Il presente documento si propone come uno strumento di carattere tecnico-pratico che affronti in modo diretto ed operativo alcune situazioni di crisi d'impresa ben identificate e/o di piani di risanamento aziendale (art. 67 L.F., art. 182-bis L.F., artt. 160 ss L.F.). Il punto di vista che viene proposto è quello degli organi di controllo, i quali devono dapprima valutare se esiste ancora o è ragionevole pensare che esista ancora, in un arco temporale limitato, la continuità aziendale e successivamente esprimere ed esternalizzare la propria valutazione nelle specifiche relazioni di riferimento.

### 1. Premessa: prassi di riferimento e funzione/scopo del documento.

- OIC 6 - ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio
- OIC 5 – bilanci di liquidazione
- Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap (oggi IVASS) n. 2 del 6 febbraio 2009 - Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime.
- Comunicazione CONSOB Dem/9012559
- UNGDCEC - Principio continuità aziendale 2010
- Principio di Revisione 570 – Continuità Aziendale
- Norme di comportamento del Collegio Sindacale (Norma 11.1 e seguenti)
- IAASB – Documento 2009 "Audit considerations in respect of going concern in the current economic environment"
- Principi di attestazione dei piani di risanamento – Irdcec (bozza del 17/2/2014)
- Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC (Quaderno n. 47 Commissione Principi Contabili – ODCEC di Milano – SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino)
- Documento n. 180 Assirevi "La società di revisione e l'attività dell'attestatore nelle procedure di risoluzione della crisi d'impresa alternative al fallimento"

La crisi d'impresa costituisce per coloro i quali svolgono la funzione di **Sindaco** e di **Revisore Legale** dei conti un "warning", ossia un segnale di allarme, che deve portare a rivedere la mappa



dei rischi e i correlati obiettivi di vigilanza e di revisione. Nei periodi di crisi, infatti, si crea una sorta di tensione tra le esigenze dei diversi *stakeholders* (si pensi ai rapporti tra impresa e banche, fornitori, finanziatori, tra *managers* e azionisti) che può portare gli amministratori a redigere bilanci non in linea con i principi normativi e di prassi. La tentazione, a fronte di perdite operative rilevanti e a situazioni debitorie piuttosto pronunciate, potrebbe essere quella di “edulcorare” le perdite con politiche di bilancio consistenti soprattutto nell’applicazione “spinta” di alcuni criteri valutativi caratterizzanti poste di bilancio che per loro intrinseca natura risentono maggiormente di soggettività valutativa.

A fronte dello scenario delineato è possibile che gli imprenditori, al fine di non alterare in *peius* il loro *standing* creditizio, ricorrano a politiche di bilancio scorrette tendenti ad annacquare il capitale e migliorare la redditività.

La **continuità aziendale** è il principio base previsto dal codice civile per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento. L’art. 2423-bis del codice civile dispone, infatti, che “... *la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività ...*”. La mancanza del requisito della continuità aziendale comporta che il bilancio non possa più essere redatto seguendo i principi di funzionamento ma applicando i criteri di liquidazione, ossia di realizzo delle attività ed estinzione delle passività.

I principi contabili italiani non fanno esplicito riferimento al principio della continuità aziendale e non indicano in modo esplicito e chiaro le verifiche che gli amministratori devono fare in merito e come darne corretta informativa nel bilancio e nella relazione sulla gestione. Anche in conseguenza di ciò, gli amministratori spesso omettono di riflettere correttamente nei documenti di bilancio i dubbi in materia di continuità aziendale. I principi contabili internazionali sono molto più puntuali in materia. In particolare il principio contabile internazionale IAS1 dispone che “*i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di una impresa*” e, dal paragrafo 23 e 24, stabilisce che “*nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’impresa o interrompere l’attività o non abbia alternative realistiche a fare ciò. Se la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi in proposito, deve evidenziare tali incertezze*”. È dunque richiesto obbligatoriamente agli amministratori di effettuare una



valutazione della capacità dell'impresa di continuare l'attività in funzionamento sulla base di tutti gli elementi a disposizione con esplicita informativa di bilancio.

Per quanto concerne l'attività di vigilanza svolta dal Sindaco/Collegio Sindacale di cui all'art. 2403 c.c., il richiamo è alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal CNDCEC.

Relativamente all'attività di revisione Legale di cui al D.Lgs. 39/2010, il richiamo è ai principi di revisione nazionali, in particolare al documento n. 570 relativo alla continuità aziendale (il cosiddetto "going concern"), oltre a numerose comunicazioni CONSOB in materia.

Da ultimo si segnala che CONSOB, ISVAP (oggi IVASS) e Banca d'Italia sono intervenute nel febbraio 2009 con un documento congiunto, riproposto nel 2010, in cui si ribadisce l'importanza della osservanza di tale aspetto (Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap (oggi IVASS) n. 2 del 6 febbraio 2009 - Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime).

Il principio della continuità aziendale deve dunque essere considerato come un principio fondamentale nella redazione del bilancio, in quanto dall'esistenza o meno, nel caso specifico, della continuità aziendale dipende l'applicazione degli altri principi di valutazione delle singole poste di bilancio (principi concordi con la continuazione nello svolgimento dell'attività o principi di liquidazione). Si pensi ad esempio alla valutazione delle rimanenze che, in fase di continuità aziendale, sono determinate come il minor valore tra costo e valore di mercato dei beni in giacenza, mentre, in fase di liquidazione (o in situazioni di discontinuità aziendale), si valutano solo a valore di realizzo.

Gli amministratori, i sindaci ed i revisori devono, rispettivamente, nell'espletamento delle proprie funzioni, analizzare, dimostrare e verificare che le prospettive future non siano tali da compromettere il requisito della continuità aziendale e, quindi, la redazione dei bilanci secondo gli ordinari principi.

Tutti i primari organismi di controllo hanno ribadito che per continuità aziendale si intende il fatto che l'impresa continui la sua esistenza operativa per un futuro prevedibile. Non si tratta quindi di una esistenza "pura e semplice", ma di una "esistenza operativa". L'ambito temporale di riferimento è individuato nel concetto di "futuro prevedibile". Il riferimento al fatto che sia "prevedibile" è più che appropriato se si analizza il futuro di una impresa. Nel tempo le variabili si fanno incerte e confuse e quindi è bene tracciare delle "linee demarcanti" che possano costituire una valida guida. In genere, per quanto concerne l'attività del **Revisore Legale**, il riferimento è ad un periodo minimo



di dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio; tuttavia, il citato documento del febbraio 2009 emesso da CONSOB, ISVAP (oggi IVASS) e B.I. precisa che il futuro prevedibile “... non sia limitato ai dodici mesi ...”.

Questo significa che per gli **Amministratori** e per i **Sindaci** la valutazione della continuità aziendale deve estendersi ad un orizzonte temporale maggiore e normalmente in linea con i piani strategici interni che possono variare generalmente dai 3 ai 5 anni.

Il presente documento rappresenta un contributo pratico, volto a fornire esempi e facsimili utili per la stesura della relazione del Collegio Sindacale o Sindaco Unico e del Revisore Legale nelle imprese in cui il requisito della continuità aziendale merita di essere valutato con più attenzione.

In tale ottica la prima parte del presente lavoro, descrittiva, non ha la pretesa di riportare in maniera esaustiva la disciplina della materia oggetto di analisi, bensì deve essere vista come una mera introduzione alle tematiche trattate negli esempi riportati in Appendice.

Le situazioni che nello specifico si andranno ad analizzare sono le seguenti:

- ricorso dell'azienda all'art. 67 L.F. (piano attestato di risanamento),
- ricorso dell'azienda all'art. 182-bis L.F. (accordo di ristrutturazione dei debiti),
- ricorso dell'azienda agli artt. 160 e ss L.F. (concordato preventivo).

Si evidenzia infine che gli esempi (documenti e relazioni) riportati nel prosieguo del presente documento pur essendo tratti da società quotate (Enti di Interesse Pubblico) sono perfettamente aderenti a tutte le tipologie di società e pertanto anche agli Enti non di Interesse Pubblico.

## 2. A chi spetta valutare la continuità aziendale

È importante, in via preliminare, anche se in modo molto sintetico, porre l'attenzione sui soggetti che sono tenuti ad esprimere una valutazione sulla continuità aziendale. Secondariamente è necessario definire in che modo si sviluppa l'attività di vigilanza in merito al presupposto della continuità aziendale valutando attentamente i rischi relativi.

In sintesi si può evidenziare che la valutazione della continuità aziendale spetta:

- agli AMMINISTRATORI - nella redazione del bilancio
- ai SINDACI - nella funzione di vigilanza sull'andamento della società
- ai REVISORI - nella valutazione del bilancio per accertare se il documento presenta il quadro fedele.



## 2.1 Il ruolo degli Amministratori e l'informativa di bilancio

La prova dell'esistenza della continuità aziendale deve innanzitutto essere data dagli amministratori nell'ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

La redazione del bilancio richiede obbligatoriamente di effettuare, in via preliminare rispetto ad ogni altra valutazione, un approfondimento in merito agli aspetti futuri della gestione aziendale. Occorre che gli amministratori considerino una vasta gamma di fattori relativi:

- alla attuale redditività del *business*,
- alla redditività attesa,
- alla capacità di rimborsare i debiti, soprattutto a medio termine,
- alle potenziali fonti di finanziamento alternativo,

al fine di valutare l'esistenza del fondamentale presupposto della continuità aziendale.

Il loro ruolo all'interno dell'azienda permette agli amministratori stessi di avere a disposizione in modo più analitico e rapido degli altri organi una serie di informazioni, in merito alla dimensione e alla complessità dell'impresa, alla natura e allo stato delle sue attività, alla sua organizzazione che sono fondamentali per addivenire alle azioni da eventualmente intraprendere per garantire la continuità aziendale. Un esito positivo della verifica del persistere del presupposto dell'azienda di operare in futuro come impresa in funzionamento, autorizzerà l'organo amministrativo a contabilizzare le voci di bilancio secondo i corretti contenuti nella sezione IX Capo IV del codice civile. Qualora invece il presupposto della continuità non fosse più giustificato, la valutazione e le classificazioni riportate in bilancio dovranno seguire i criteri di liquidazione, di cui agli artt. 2490 c.c. ss. e al Principio contabile OIC n. 5 – Bilanci di liquidazione.

Accertata la persistenza o meno del presupposto della continuità aziendale, gli amministratori hanno il compito di dare una adeguata informativa in bilancio in merito alle attività che intraprenderanno.

Si possono aprire diversi scenari:



le incertezze non risultano significative e non generano dubbi sulla continuità; esse devono essere **descritte nella relazione sulla gestione** (secondo quanto previsto dall'art. 2428 C.C.).



le incertezze determinano il sorgere di dubbi significativi sulla continuità aziendale, pur ritenendo ancora appropriata la redazione del bilancio sul presupposto di continuità: le



incertezze devono essere **descritte nella nota integrativa** (quindi nel bilancio stesso e non in un allegato al bilancio).

Si illustrano di seguito alcuni esempi tratti da bilanci di imprese italiane quotate che riprendono gli aspetti sopra trattati.

### **Nota integrativa (esempio 1)**

#### *“Paragrafo - LA CONTINUITÀ AZIENDALE*

*L’andamento del mercato immobiliare, in particolare nel contesto attuale di crisi, ha evidenziato una riduzione della domanda, la flessione dei prezzi e l’allungamento dei tempi di vendita, circostanze che hanno comportato una rarefazione delle transazioni. Tale situazione ha causato anche il rallentamento delle dismissioni pianificate dalla società e del Gruppo posticipando gli effetti del previsto programma di alienazione del portafoglio immobiliare di trading e generando una situazione di tensione finanziaria che ha condizionato l’attività di gestione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, determinando una significativa perdita economica nell’esercizio (omissis) e ha ritardato la soluzione delle problematiche finanziarie rilevate in occasione del precedente bilancio. L’insieme delle circostanze descritte ha generato delle criticità i cui effetti possono far sorgere dubbi sulla capacità della società e del gruppo di continuare ad operare in condizioni di continuità aziendale, in particolare per le tensioni finanziarie nella gestione della liquidità a breve ed in considerazione degli impegni finanziari della società e del Gruppo. La problematica della tensione finanziaria ha sostanzialmente interessato tutto l’esercizio in esame, seppure con diversa intensità temporale, e ha richiesto particolareggiate analisi e complessi interventi correttivi da parte degli amministratori che di seguito si riassumono: nuova finanza (omissis), accordi di moratoria (omissis), nuove strategie aziendali (omissis), piano degli esborsi (omissis), piano cessioni (omissis)”.*

### **Nota Integrativa (esempio 2)**

*“La società ha registrato una perdita operativa nell’esercizio 2012. Riteniamo che la prospettiva implichi significative sfide in termini di volume delle vendite e di prezzi così come di costi. A fronte della riduzione della domanda di prodotti occorre ridurre i costi fissi e alienare assets no core. Quantunque siamo riusciti a ottenere finanziamenti addizionali, queste condizioni creano significative incertezze sui futuri risultati e sui flussi di cassa. Si sta cercando di alienare beni immobili di proprietà*



*per assicurarsi ulteriore capitale circolante. Ci sono trattative in corso con potenziali acquirenti, ma alla data di bilancio non vi è certezza che si procederà alla vendita. Sulla base delle negoziazioni condotte c'è da ritenere che la vendita sia probabile e che la plusvalenza e i cash-flow acquisiti eviteranno la necessità di ulteriori finanziamenti. Abbiamo avviato trattative con le banche finanziatrici relativamente a un finanziamento ulteriore che potrebbe rendersi necessario qualora la vendita degli assets non andasse a buon fine entro termini ragionevoli, oppure intervenissero significativi cambiamenti in negativo nel volume delle vendite o nella redditività. È probabile che queste trattative si prolungheranno per un certo periodo di tempo. Le circostanze sopra evidenziate ci portano a ritenere che sussiste una significativa incertezza sulla capacità della società di continuare a operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Effettuate le verifiche del caso abbiamo, comunque, ritenuto ragionevole che la società abbia adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa in un prevedibile futuro di almeno 12 mesi. Per queste ragioni, essa continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio".*

#### **Relazione sulla Gestione (esempio 1)**

*"Come evidenziato a pag. ... della Nota Integrativa, la società sopperisce alle esigenze quotidiane del capitale circolante attraverso scoperti bancari i cui affidamenti saranno rinnovati in data .... Le attuali condizioni economiche creano incertezze in particolare con riferimento al decremento di domanda registrato nel corso del 2012 e della sostanziale stasi dei primi mesi del 2013 e alla disponibilità di finanziamenti bancari nel prossimo futuro. Le stime e le proiezioni del budget, dimostrano che la società è in grado di operare con l'attuale livello di finanziamenti. La società inizierà trattative con le banche per il rinnovo dei finanziamenti a tempo debito e non ha, allo stato attuale, richiesto una confort letter che tali finanziamenti saranno rinnovati. La società ha discusso con gli istituti finanziatori in merito alle future necessità di finanziamento e non sono stati sottoposti all'attenzione della direzione elementi che possano suggerire che il rinnovo non sia prossimo a condizioni accettabili".*

#### **Relazione sulla Gestione (esempio 2)**

*"Paragrafo - Ristrutturazione aziendale*

*Il primo semestre del 2011 è stato caratterizzato da una intensa attività negoziale con gli Istituti Finanziari e da un processo di riorganizzazione della struttura organizzativa, che ha distratto parzialmente il management dalle strategie di sviluppo commerciale; l'attività commerciale si è*



*intensificata nel secondo semestre dell'anno permettendo di realizzare ricavi in linea con quelli dell'anno precedente. Sono state poste in essere attività volte a ristabilire i rapporti commerciali con i principali interlocutori per consentire di focalizzare tutte le energie sul core business aziendale rivolto al servizio del mercato e dei clienti che hanno continuato a riconoscere l'azienda come leader di settore. In considerazione della situazione di temporanea tensione finanziaria nella quale si è venuta a trovare la Società, nel processo di riorganizzazione economica, patrimoniale e finanziaria della proprio struttura ed attività imprenditoriale, la Società:*

- *in data ..... ha sottoscritto con ..... un accordo di moratoria sul finanziamento concesso dalla stessa in data ....., spostando la scadenza dello stesso al .....*;
- *in data ....., assistita da un advisor finanziario ha presentato agli istituti finanziari, verso i quali la Società aveva maturato debiti a breve e/o medio-lungo termine, il piano industriale per gli anni 2010-2015, finalizzato a consentire il risanamento della propria esposizione debitoria ed il relativo riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario;*
- *(.....);*
- *in data ..... ha ottenuto, da un esperto nominato dagli Istituti Finanziari, una relazione in cui si è attestata l'attuabilità del Piano Industriale e l'idoneità dello stesso ad assicurare il risanamento dell'esposizione debitoria della Società, in un ottica di continuità aziendale (Attestazione ex art.67);*
- *nella stessa data ha sottoscritto una accordo quadro con gli Istituti Finanziari ..... per la revisione dei finanziamenti in essere, che ha permesso di spostare le date di scadenza naturali al .....*;
- *(.....)".*

## **2.2 Il ruolo del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico**

Il secondo organo coinvolto nel prevenire o accertare la crisi d'impresa è il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico al quale, nell'ambito dei suoi doveri e compiti previsti dall'art. 2403 e ss c.c., spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, di accertare se gli atti e le deliberazioni degli altri organi della società siano o meno conformi alle leggi e alle disposizioni dello statuto, e di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Tale compito si sostanzia nella verifica della conformità delle scelte gestionali ai generali criteri di razionalità economica, senza entrare nel merito dell'opportunità gestionale delle scelte effettuate dall'organo



amministrativo. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico non deve effettuare infatti un controllo di merito sull'opportunità e sulla convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo approfondire gli aspetti di legittimità. I Sindaci devono verificare che gli amministratori non abbiano trascurato di fornire tutte le informazioni necessarie e sufficienti in merito alle operazioni effettuate ed abbiano posto in essere tutte le cautele e le verifiche preventive normalmente richieste per le determinate scelte da loro perseguite del tipo determinato, operate nelle determinate circostanze e secondo determinate modalità. Inoltre, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico devono verificare che le scelte siano congruenti, ragionevoli e compatibili con le risorse ed il patrimonio di cui dispone la società. Nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico devono accertare che gli Amministratori non compiano operazioni estranee all'oggetto sociale, in conflitto d'interessi con la società, manifestamente imprudenti o azzardate, che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale, volte a sopprimere o a modificare i diritti attribuiti dallo statuto o dalla legge ai singoli soci, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo. In particolare devono vigilare sugli atti e le deliberazioni palesemente pregiudizievoli e in grado di porre in dubbio la continuità aziendale.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, nell'ambito dell'attività di vigilanza, sono tenuti quindi a monitorare costantemente l'esistenza del presupposto della continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti idonei a pregiudicarlo, esprimendo in questo caso un invito esplicito a porvi rimedio. Il Collegio Sindacale o Sindaco Unico devono acquisire dagli Amministratori gli elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al rispetto del presupposto della continuità aziendale che sono stati presi in considerazione dagli Amministratori stessi nella redazione del bilancio. Sulla base di tali elementi il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico devono concludere se vi sia o meno un'incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare in un orizzonte temporale in linea con i piani strategici interni della società, che devono comunque essere esplicitati e possono variare dai 3 ai 5 anni.

### 2.3 Il ruolo del Revisore Legale

Compito del Revisore Legale è la verifica e la valutazione del rischio che l'impresa non sia più in situazione di continuità aziendale. L'organo di controllo non deve colmare eventuali lacune di



verifiche o informativa effettuate dall'organo amministrativo ma deve limitarsi a censurarne le omissioni, in quanto titolato ad effettuare un controllo ex post.

È compito del Revisore valutare la correttezza del bilancio redatto dall'organo amministrativo, analizzandone i documenti contabili e preoccupandosi di evidenziare i problemi di continuità aziendale che hanno una diretta implicazione contabile.

Il Revisore non è d'altra parte tenuto a valutare l'operato dell'organo amministrativo esprimendo giudizi di merito sull'attività da questi svolta, in quanto non è tenuto ad esporre opinioni sulle proiezioni della gestione aziendale. Come è noto, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2010, la sua funzione è di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché la verifica della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili ed agli accertamenti eseguiti. Il controllo ha la finalità di verificare se le conclusioni a cui sono giunti gli Amministratori siano corrette e se vi siano incertezze circa la capacità di funzionamento dell'impresa tali da doverne dare informativa in bilancio. Nel caso in cui dovesse sorgere un dubbio in merito all'esistenza della continuità aziendale, il Revisore dovrà raccogliere sufficienti ed idonei elementi probativi per formarsi una propria opinione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro riferito ad un periodo di almeno dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio (Principio di Revisione n. 570).

La verifica suesposta inizia già dalla pianificazione dell'incarico di revisione, perché è possibile sin dall'inizio che il Revisore Legale si imbatta in situazioni pregresse o eventi tali da far sorgere significativi dubbi in merito alla continuità aziendale. In tal caso, il Revisore dovrà discuterne con gli Amministratori, esaminare i piani gestionali futuri e potrà richiedere documenti e notizie utili per procedere ad ispezioni. È fondamentale che il Revisore scambi tempestivamente con il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico le informazioni rilevanti relative al tema della continuità aziendale.


### **3. Le possibili conclusioni e gli effetti sulla relazione del Collegio Sindacale e del Revisore**

Preso atto che la valutazione in tema di persistenza attuale e/o futura della continuità aziendale grava prima di tutto in capo agli amministratori e che a loro spetta la corretta informativa di bilancio (per la quale si rimanda anche agli esempi riportati in estratto al precedente paragrafo 2.1), per il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico e per il Revisore Legale si possono ipotizzare tre




scenari possibili, in funzione della scelta e della valutazione preliminare fatta dagli stessi amministratori.

- 1) Vi è la ragionevole certezza che la continuità aziendale sia mantenuta attraverso la normale attività operativa; le incertezze rilevate non sono significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale.




**Gli Amministratori devono comunque descrivere le incertezze nella relazione sulla gestione, corredandole dei motivi per cui essi stessi le ritengono superabili.**

- 2) Vi sono fattori che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale in un prevedibile futuro, ma comunque si considera ancora appropriato applicare il presupposto della continuità aziendale.



**Gli Amministratori dovranno descrivere le incertezze in nota integrativa in maniera adeguata, sia per la loro origine che per la loro natura, inclusi i motivi per cui si è deciso di redigere comunque il bilancio in base al presupposto della continuità aziendale. In questo caso non è sufficiente una affermazione di principio, ma occorre una dettagliata esposizione delle iniziative che gli amministratori stanno predisponendo per fronteggiare gli effetti delle incertezze e dei rischi che incrinano la continuità stessa. Si farà quindi riferimento a piani di ristrutturazione del debito, a rafforzamento del capitale e del patrimonio netto, a piani di riduzione dei costi, a vendita di *assets*, ecc. Questo permette al lettore del bilancio di formarsi delle attese sulle azioni che si intendono predisporre per risanare l'impresa.**

- 3) È in forte dubbio che la società possa continuare la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile per cui il presupposto della continuità aziendale non è più valido.




**È necessario che gli amministratori descrivano con chiarezza e completezza i motivi delle conclusioni raggiunte e i criteri contabili adottati nel redigere il bilancio in assenza del**



**presupposto della continuità aziendale.**

- 4) È improbabile che la società continui la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile per cui il presupposto della continuità aziendale non è più valido.



**È necessario che gli amministratori descrivano con chiarezza e completezza i motivi delle conclusioni raggiunte e i criteri contabili adottati nel redigere il bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.**

### 3.1 Conclusioni ed effetti sulle relazioni del Collegio Sindacale

L'art. 2429 co. 2 c.c. prevede che il Collegio Sindacale, nella propria relazione al bilancio, debba riportare la sintesi e i risultati dell'attività di vigilanza svolta, le omissioni e i fatti censurabili degli amministratori e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico nell'ambito della propria relazione dovrà quindi esporre:

- l'esito delle attività di vigilanza svolte in materia di monitoraggio della continuità aziendale, sia in termini di prevenzione che in termini di tempestiva emersione della crisi;
- i solleciti effettuati all'organo amministrativo al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti di risoluzione della crisi;
- le azioni poste in essere dall'organo amministrativo per la risoluzione della crisi e l'efficacia delle stesse.

Quando il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico è incaricato anche della revisione Legale dei conti verrà presentata all'assemblea dei soci, di norma, un'unica relazione composta di due parti distinte: una riguardante il giudizio sul bilancio, l'altra relativa all'attività di vigilanza. Si rilevano particolari problemi quando il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, investiti anche della funzione di revisione Legale, nell'espletamento di questa specifica funzione giungano alla impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. È legittimo infatti che il Revisore Legale possa, stante l'esito dei controlli effettuati, addivenire alla conclusione di essere nella situazione di non poter esprimere un giudizio sul bilancio. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico invece, stante il tenore letterale dell'art. 2429 c.c. e il testo del principio di comportamento emanato dal CNDCEC n. 7.1 (il Collegio Sindacale deve formulare proposte in ordine alla sua approvazione o non approvazione del bilancio...) non



può “rifugiarsi” in una “no opinion” in merito al bilancio di esercizio. Qualora le lacune e i dati mancanti siano talmente rilevanti da compromettere la corretta informativa fornita in merito al bilancio il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico dovrà proporre di non approvare il bilancio così come proposto dagli amministratori.

Si riportano di seguito alcuni estratti di relazioni di Collegio Sindacale, trattanti nello specifico situazioni di dubbi ed incertezze sulla continuità aziendale:

#### **esempio**

*“Il bilancio d’esercizio 2011 chiude con una perdita di ....., a fronte di una perdita di ..... nel precedente esercizio. A livello consolidato, il Gruppo ha subito una perdita di ....., a fronte della perdita di .....del precedente esercizio. I giudizi della società di revisione sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato 2011, pur essendo positivi e senza rilievi, presentano due richiami di informativa, relativi a situazioni di incertezza in ordine alla continuità aziendale e al contenzioso in essere con .(omissis).*

.....

#### 2. Operazioni ed eventi di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

*In relazione alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dal Gruppo nel corso dell’esercizio 2011 e, più in generale, agli eventi maggiormente significativi concernenti la Società e il Gruppo, il Collegio Sindacale segnala in particolare quanto segue:*

*> in considerazione della situazione di mercato, delle significative problematiche organizzative interne, e dei risultati pesantemente negativi realizzati dalle principali società controllate rientranti nella Ex Divisione Contract del Gruppo e delle criticità finanziarie delle stesse, gli Amministratori della Società, nel corso del primo semestre 2011 hanno optato per la graduale uscita dalla Ex Divisione Contract in Italia attraverso cessioni di singole società e/o rami d’azienda. Nella relazione sulla gestione, cui si rimanda, sono descritte le principali operazioni di dismissione effettuate: (omissis);*

*> in data 30 aprile 2011 sono stati nominati due degli attuali componenti il Collegio Sindacale, in sostituzione di due membri dimissionari;*

*> in data 16 giugno 2011 è stato nominato il nuovo organo amministrativo, in sostituzione del dimissionario;*



> in data 29 agosto 2011 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato il nuovo piano industriale;

> in data 7 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione di ..... ha deliberato di proporre domanda per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Reggio Emilia.

La proposta di concordato preventivo è stata depositata in data 14 ottobre e in data 26 ottobre u.s. il Tribunale Civile di Reggio Emilia ha ammesso la società ..... alla procedura di Concordato Preventivo, nominando quale Giudice Delegato ....

La proposta di concordato preventivo prevede, ... (omissis) .....

Si segnala altresì che in data 4 novembre u.s. il Consiglio di Amministrazione di ..... ha cooptato come consigliere ..... in sostituzione del dimissionario .....

Al fine di poter fare immediatamente fronte agli oneri di procedura, agli impegni correnti e garantire la prosecuzione e il rafforzamento del Gruppo ....., così come previsto nel piano industriale approvato dalla Società e nella proposta di Concordato Preventivo, il 6 dicembre 2011 sono stati sottoscritti i contratti relativi alla nuova finanza con gli istituti di credito ..... e ....., per euro ..... di linee per cassa ed euro ..... di linee per firma. Attraverso la riduzione e la rimodulazione dell'esposizione debitoria e il conseguente raggiungimento dell'equilibrio finanziario, la Società si procurerà le risorse necessarie per proseguire la propria attività d'impresa e adempiere alle proprie obbligazioni anche tramite l'erogazione di nuova finanza da parte degli istituti di credito, l'apporto di ulteriore capitale di rischio, la dismissione di talune attività e l'utilizzo dei flussi di cassa che emergeranno dall'esercizio dell'impresa risanata.

.....(omissis).....

#### Giudizio del Collegio Sindacale

Le operazioni e gli eventi di cui sopra riferiti all'esercizio 2011 sono adeguatamente descritti nella Relazione sulla gestione e nelle Note illustrative ai prospetti di bilancio, documenti ai quali si rinvia per maggiori dettagli in merito. Il Collegio non ha riscontrato né ricevuto notizia dalla società di revisione di operazioni atipiche e/o inusuali così come definite dalla comunicazione Consob del 6 aprile 2001, effettuate con terzi, parti correlate o infragruppo. Gli Amministratori hanno dato conto, nella Relazione sulla gestione e nelle Note illustrative, delle operazioni svolte con parti correlate, dando indicazione della natura ed entità delle stesse. Tali indicazioni sono adeguate tenuto anche conto della loro dimensione, della dimensione del Gruppo e della Società. Si segnala, al riguardo,



per il 2012 il Documento Informativo pubblicato in data 18 gennaio 2012 relativamente all'aumento di capitale riservato ad ..... Per parte sua, il Collegio non ha rilevato violazioni di disposizioni di legge e di statuto ovvero operazioni poste in essere dagli Amministratori che siano manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o comunque tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale, senza peraltro che ciò costituisca un giudizio nel merito delle scelte effettuate dagli amministratori.

...(omissis)....

#### 5. Governo societario

Le informazioni in ordine alle modalità con cui è stata data attuazione ai principi di corporate governance approvati da Borsa Italiana (contenuti nel relativo Codice di autodisciplina) sono fornite dagli amministratori nella Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari allegata all'informativa di bilancio, alla quale si rinvia.

Il Collegio dà atto dei significativi miglioramenti occorsi a seguito della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione avvenuto in data 16 giugno 2011, in relazione ai quali si rinvia alla Relazione di cui sopra. Il nuovo Consiglio, si ricorda, (a eccezione del Consigliere ....., cooptato in data .....) è stato nominato dall'assemblea in data 16 giugno 2011 a seguito delle dimissioni rassegnate il 30 aprile 2011 da tutti i membri del precedente Consiglio allo scopo di favorire un ordinato percorso di rinnovamento degli organi sociali nel quadro di possibili mutamenti nell'assetto del Gruppo.

Il nuovo Consiglio di amministrazione ha posto rimedio con efficacia a molte delle critiche sollevate e delle incertezze evidenziate dal Collegio nella propria relazione sul bilancio al 31 dicembre 2010, rafforzando il ruolo di indirizzo relativamente ai piani industriali e finanziari del Gruppo (il nuovo piano industriale è stato approvato il 29 agosto 2011) e conducendo adeguatamente la Società su un percorso di composizione della propria situazione debitoria, che si auspica avrà esito positivo con l'omologazione della procedura di Concordato preventivo ampiamente descritta dal Consiglio di amministrazione nell'informativa di bilancio. In relazione alla composizione del Collegio Sindacale, si informa che lo stesso ha provveduto a verificare con esito positivo in capo ai propri membri il rispetto dei criteri di indipendenza dettati dal Codice di autodisciplina.

#### 6. Valutazioni conclusive in ordine all'attività di vigilanza svolta, al bilancio e alla continuità aziendale.

Come emerge dalle relative relazioni rilasciate ai sensi degli artt. 14 e 16 D. Lgs. 39/2010, il giudizio della società di revisione sul bilancio d'esercizio 2011 e sul bilancio consolidato 2011 è positivo, non contiene rilievi e contiene due richiami di informativa relativi a situazioni di incertezza.



*Il primo richiamo di informativa, che si riporta integralmente di seguito, riguarda la situazione di incertezza rilevante che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società e del Gruppo di continuare a operare nel presupposto della continuità aziendale, situazione più ampiamente descritta dagli amministratori nella Relazione sulla gestione e nelle Note illustrative: ...(omissis) ....*

*Il secondo richiamo di informativa concerne la situazione di incertezza inerente il contenzioso in essere con ....., nei confronti della quale la società..... vanta un credito pari a ..... di euro. In merito si richiama quanto illustrato dagli amministratori nelle Note illustrative.*

*Il Collegio Sindacale ritiene di condividere i richiami di informativa della società di revisione.*

*Il Collegio Sindacale non ha proposte in merito al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte e della relazione della società di revisione e dei richiami di informativa ivi contenuti, si ritiene che non vi siano motivi ostativi alla approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011".*

### **3.2 Conclusioni ed effetti sulle relazioni e sui giudizi del Revisore**

Il Revisore Legale nell'esprimere il proprio giudizio deve tener ben presente che i dubbi in merito alla continuità aziendale devono essere non solo fondati dal punto di vista teorico, bensì probabili dal punto di vista pratico. Il che significa che i modelli teorici che si andranno a redigere per una sorta di *scoring* della continuità aziendale devono essere successivamente supportati e confortati da altri dati e informazioni, nonché dall'*expertise* del Revisore Legale, il quale è chiamato ad esprimersi circa la ragionevolezza e l'adeguatezza del suddetto modello teorico rispetto alla più probabile delle soluzioni prospettate nella fattispecie.

Come previsto dal Principio di Revisione Nr. 570, sulla base degli elementi probativi ottenuti, il Revisore deve stabilire se, a suo giudizio, esiste una **incertezza significativa** legata ad eventi o circostanze che possano fare sorgere dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale. Un'incertezza significativa esiste quando la portata del suo effetto potenziale è tale che, a giudizio del Revisore, si rende necessaria **un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante.**

Si sintetizzano di seguito alcune situazioni tipiche che si possono presentare in presenza di incertezze significative e/o situazioni di crisi, ed in base alle quali il giudizio da formularsi nella relazione del Revisore Legale sarà caratterizzato da aspetti differenti.



### 3.2.1. Scenario 1 - Presupposto Continuità aziendale appropriato pur in presenza di una incertezza significativa

Nell'ambito di tale scenario, si possono presentare due casi:

- I. Gli Amministratori in bilancio **danno adeguata informativa** sugli eventi e sulle circostanze che hanno fatto sorgere dubbi sulla continuità aziendale e sui piani della direzione per fare fronte a tali eventi e circostanze.

➡ Il Revisore emette un giudizio positivo senza rilievi con paragrafo d'enfasi (richiamo di informativa).

Ad esempio:

*"Richiamiamo l'attenzione sulla nota..... del bilancio. La società ha sostenuto una perdita d'esercizio di ..... durante l'anno chiuso al 31 dicembre 2011 e, a tale data, le passività della società eccedevano le proprie attività correnti di ....e le proprie passività totali eccedevano le proprie attività totali di ..... La già citata nota ....descrive inoltre le azioni che gli Amministratori hanno intrapreso/intendono intraprendere per superare la situazione descritta".*

- II. Gli Amministratori in bilancio **non danno adeguata informativa** sugli eventi e sulle circostanze che hanno fatto sorgere dubbi sulla continuità aziendale e sui piani della direzione per fare fronte a tali eventi e circostanze; tale inadeguatezza è tale per cui il bilancio viene ritenuto inattendibile.

➡ Il Revisore emette un giudizio con rilievi o avverso (negativo) per mancanza di informativa.

Ad esempio:

*"I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla società scadono il ..... e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Questa situazione indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla sua continuità aziendale e, di conseguenza, la società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel*



normale corso della sua attività. L'informativa contenuta nelle note di bilancio non evidenzia tale circostanza.

A nostro giudizio, ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, il bilancio (...)”.

**NB:** quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze, il Revisore può anche concludere, in casi estremi, di **non essere in grado di esprimere un giudizio** sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e del possibile effetto cumulato delle incertezze, anche qualora il Revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze, ma ritenga fortemente opinabili i presupposti sui quali si sono fondate le valutazioni operate dalla redazione.

Ad esempio:

*“A causa di quanto riportato ai precedenti paragrafi 3 e 4, tenuto conto di quanto riportato al precedente paragrafo 5, e degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 6, relativamente al presupposto della continuità aziendale, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio della società ..... al 31 dicembre 2012”.*

### **3.2.2. Scenario 2 - Presupposto Continuità aziendale non appropriato per presenza di una incertezza significativa**

Se il Revisore giudica che l'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività nel prevedibile futuro, si possono presentare due casi.

- I. Gli Amministratori hanno redatto il bilancio **sul presupposto** della continuità aziendale.

➡ Il Revisore emette un **giudizio negativo** in quanto, indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio, ritiene che il presupposto della continuità aziendale utilizzato nella redazione del bilancio non è appropriato.

Un esempio:



*“La società ha sostenuto, negli ultimi anni, significative perdite d’esercizio, ed evidenzia un consistente deficit patrimoniale. Gli amministratori non hanno formulato piani di risanamento e ci hanno informati che non vi sono prospettive di capitalizzazione o finanziamento. Malgrado questa situazione, il bilancio è stato redatto presupponendo la permanenza dell’azienda in funzionamento. Se la società dovesse cessare la propria attività si potrebbero delineare significative minusvalenze nella realizzazione delle attività e significative passività. Riteniamo che la situazione economico-finanziaria avrebbe richiesto di svalutare le attività ed iscrivere le passività che conseguirebbero ad una liquidazione dell’azienda”.*

Paragrafo del giudizio:

*“A nostro giudizio, a causa dei rilievi esposti nel precedente paragrafo, il bilancio d’esercizio (o consolidato) della ..... al ... non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”.*

- II. Gli Amministratori hanno redatto il bilancio **senza il presupposto** della continuità aziendale (esempio liquidazione).

Si pensi al caso in cui la data di riferimento del bilancio è antecedente ad una deliberazione di avvio di procedure liquidatorie ed il bilancio venga redatto successivamente a tale delibera (ad esempio la data di riferimento del bilancio è il 31/12/2013 e la delibera di messa in liquidazione è stata presa in data 28/02/2014), oppure al caso della redazione di bilanci intermedi di liquidazione.

In tal caso occorre distinguere le due seguenti situazioni:

- a. Gli amministratori forniscono **adeguata informativa** circa la situazione di incertezza significativa, la mancanza del presupposto di continuità aziendale e, di conseguenza, i principi alternativi adottati nella redazione del bilancio.

➡ Il Revisore emette un **giudizio positivo, eventualmente e quasi sicuramente prevedendo un paragrafo d’enfasi** per richiamare l’attenzione del lettore sulle basi di redazione alternative o su altri aspetti peculiari (ovviamente qualora venga stabilito



che, sulla base dello svolgimento delle procedure di revisione di cui al Principio di Revisione Nr. 570 e delle informazioni complessivamente raccolte, le basi alternative di redazione del bilancio siano appropriate ed applicate adeguatamente).

- b. Gli amministratori **NON** forniscono **adeguata informativa** circa la situazione di incertezza significativa, la mancanza del presupposto di continuità aziendale e, di conseguenza, i principi alternativi adottati nella redazione del bilancio.
- ➔ Il Revisore emette un giudizio con rilievi o un giudizio avverso, nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio.

### **3.2.3. Scenario 3 – Rifiuto degli Amministratori di effettuare o estendere valutazioni sulla continuità aziendale**

Nel caso in cui gli elementi a disposizione del Revisore non siano sufficienti per valutare la continuità aziendale, il Revisore chiederà agli Amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione circa il *going concern*; nel caso di rifiuto da parte degli stessi, il Revisore non ha la responsabilità di correggere od integrare tali analisi e tali valutazioni e deve necessariamente considerare gli effetti sulla propria relazione della **limitazione del lavoro di revisione** provocati da tale rifiuto.

Si possono manifestare due situazioni:

- I. nel caso in cui tale rifiuto precluda al Revisore la possibilità di valutare la continuità aziendale dell'impresa, il Revisore deve esprimere un giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio.
- II. Nel caso in cui tale rifiuto non precluda al Revisore la possibilità di valutare la continuità aziendale, ma egli può non essere in grado di valutare l'esistenza di eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale, o l'esistenza di piani della direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze, si emetterà un giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio.



I possibili scenari evidenziati precedentemente, sono sintetizzati nella seguente tabella:

Presupposto di continuità aziendale	Descrizione	Informativa di bilancio	Giudizio
Appropriato	Non risultano indicatori circa la mancanza del presupposto di continuità aziendale	/	Giudizio <b>positivo</b> senza rilievi
Appropriato ma presenza di un'incertezza significativa	Esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.	fornita un'adeguata informativa in bilancio	Giudizio <b>positivo</b> senza rilievi, e inserire nella relazione un paragrafo d'enfasi ( <b>richiamo d'informativa</b> )
		Non viene fornita un'adeguata informativa in bilancio	Giudizio con <b>rilievi</b> , ovvero un giudizio <b>negativo</b> qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio
Soggetto a molteplici significative incertezze	In considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle incertezze, anche qualora il Revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni alle singole incertezze	Adeguate / inadeguate	In casi estremi: <b>impossibilità</b> di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso
Inappropriato	L'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività ed il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità aziendale	Adeguate / non adeguate	Giudizio <b>negativo</b> , indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio
	L'impresa non sarà in grado	Adeguate	Giudizio positivo con



	di continuare la propria attività ed il bilancio è stato predisposto sulla base di presupposti alternativi (es: liquidazione)		richiamo d'informativa
		Non adeguata	Giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo qualora gli effetti derivanti dall'inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio
Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione	Non si sono ottenuti sufficienti ed appropriati elementi probativi circa la correttezza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, in quanto la direzione non ha effettuato indagini o esteso la sua valutazione circa la continuità come richiesto	La direzione si rifiuta di effettuare o estendere la propria valutazione	Giudizio con <b>rilievi</b>  Giudizio <b>negativo</b>  <b>Impossibilità</b> di esprimere un giudizio  <i>(a seconda della valutazione del Revisore)</i>
	Non risulta possibile valutare l'esistenza di eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa, o verificare l'esistenza di piani della direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze o valutare altri fattori mitiganti		Giudizio con <b>rilievi</b> per limitazioni alle procedure di revisione  <b>Impossibilità</b> di esprimere un giudizio

Fonte: Il Principio della continuità aziendale (UNGDCEC anno 2010).

#### 4. Le situazioni di crisi d'impresa prese in esame

Quanto detto nei paragrafi precedenti è la base di partenza per qualsivoglia analisi relativa agli stati di crisi aziendale. Nel momento in cui in una realtà economica sia necessario porre in essere procedure che la legge stessa identifica come istituti di composizione della crisi di impresa, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico e il Revisore Legale dovrebbero già, salvo casi del tutto



eccezionali che abbiano mutato la situazione di fatto in modo assolutamente imprevedibile (ad esempio l'accadimento di una catastrofe naturale), avere rilevato nelle loro relazioni la difficoltà insita nella realtà oggetto di osservazione a continuare in modo normale e funzionale l'attività di impresa.

Ciò non toglie che l'analisi dell'esistenza o meno di un corretto presupposto di continuità aziendale debba essere portata avanti dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico e dal Revisore Legale anche in pendenza delle procedure sotto elencate.

Come noto, la Legge Fallimentare prevede tre istituti di composizione negoziale della crisi d'impresa aventi crescenti caratteristiche negoziali:

- **il piano di risanamento ex art. 67;**
- **l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis;**
- **il concordato preventivo ex art. 160 e seguenti L.F.;**

che qui tratteremo con esempi specificamente riferiti a ciascun istituto.

Preme ricordare che, per tutti e tre gli istituti, è previsto che un esperto (Attestatore) si esprima in merito alla "veridicità dei dati aziendali" ed alla "fattibilità" del piano industriale a supporto. È pertanto possibile che la società coinvolta nella procedura e/o l'Attestatore richiedano lo svolgimento da parte del Revisore Legale di analisi specifiche, nell'ambito delle attività pianificate dall'Attestatore per il riscontro della "veridicità dei dati aziendali" o sulla situazione patrimoniale ed economica posta alla base del piano industriale a supporto.

Come previsto dalle Norme di comportamento del Collegio Sindacale (n. 11.1 e ss) il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico devono esaminare attentamente le procedure poste in essere nel caso specifico e la validità economica e giuridica della scelta effettuata. Questo compito si sostanzia nella valutazione della possibile fattibilità del piano e delle ragionevoli condizioni e presupposti su cui è stato redatto. Qualora, in tale valutazione, vengano analizzati i flussi di cassa, la redditività e le altre previsioni simili, è necessario anche accertare l'attendibilità del sistema che genera tali informazioni.

In questi casi, sin dalla fase di pianificazione delle attività di controllo il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico e il Revisore, devono:

a) esaminare i piani d'azione futuri degli amministratori che si basano sulla loro valutazione riguardante la continuità aziendale;



b) raccogliere adeguati elementi probativi in grado di confermare o meno l'esistenza di incertezze significative svolgendo procedure di revisione ritenute necessarie e considerando anche l'effetto di eventuali piani gestionali o altri fattori attenuanti;

c) richiedere agli amministratori delle dichiarazioni scritte relative ai loro piani d'azione futuri.

Qualora in corso di mandato del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico venga approvato uno degli istituti negoziali dalla crisi di impresa, gli organi di controllo oltre, come già detto, a valutare la possibile fattibilità del piano e le ragionevoli condizioni e presupposti su cui è stato redatto, dovranno presumibilmente rivedere la pianificazione dell'attività di controllo, al fine di dare maggiore enfasi alle azioni volte a monitorare le aree di rischio individuate.

È evidente che non sarà possibile per gli organi di controllo esplicitare le conseguenze dell'accadimento di eventi ipotetici o la predizione di condizioni future e dunque l'analisi posta in essere deve sempre e comunque partire dalle condizioni di fatto di svolgimento dell'attività di impresa, sottolineando la gravità o meno del rischio di compromettere in modo serio o addirittura irreparabile la continuità dell'attività aziendale.

Le premesse qui citate valgono ovviamente per tutte le condizioni che sono analizzate nel presente documento.

Al fine di fornire uno strumento operativo ai professionisti che ricoprono il ruolo di Sindaco o di Revisore Legale si è utilizzato lo strumento del riporto di stralci di relazioni che consentono di fornire una casistica ampia e utile alla valutazione dei casi che possono ad oggi capitare nell'attività professionale.

Reggio Emilia, lì 15 Aprile 2014



## APPENDICI

### Appendice A - Esempi di relazioni di Collegio Sindacale

#### A.1 - Art. 67 L.F. - Piano risanamento

[A.1.a.1 - Aión Renewables S.p.a. \(già Kerself S.p.A.\) Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2011](#)

[A.1.a.2 - Aión Renewables S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio consolidato 2011](#)

[A.1.b.1 - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2010](#)

[A.1.b.2 - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio consolidato 2010](#)

[A.1.b.3 - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2011 – App. Integrativa](#)

[A.1.b.4 - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio consolidato 2011– App. Integrativa](#)

[A.1.b.5 - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio e consolidato 2012](#)

[A.1.c.1 - EEMS Italia S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio e consolidato 2009](#)

[A.1.c.2 - EEMS Italia S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio e consolidato 2010](#)

[A.1.c.3 - EEMS Italia S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio e consolidato 2011](#)

[A.1.c.4 - EEMS Italia S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio e consolidato 2012](#)

[A.1.d.1 - RDB S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2011](#)

#### A.2 - Art. 182 bis L.F. – Accordo ristrutturazione debiti

[A.2.a.1 - Vincenzo Zucchi S.p.a Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2011](#)

[A.2.a.2 - Vincenzo Zucchi S.p.a Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2012](#)

[A.2.b.1 - Gabetti Property Solutions S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2011](#)

[A.2.b.2 - Gabetti Property Solutions S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio consolidato 2011](#)

[A.2.b.3 - Gabetti Property Solutions S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2012](#)



**A.2.b.4** - Gabetti Property Solutions S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio consolidato 2012

### **A.3 - Art. 160 L.F. – Concordato Preventivo**

**A.3.a.1** - Eukedos S.p.a. (già Arkimedita) Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2011

**A.3.a.2** - Eukedos S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2012

**A.3.a.3** - Eukedos S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2013

**A.3.b.1** - Socotherm S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2009

**A.3.c.1** - Antichi Pellettieri S.p.a. Relazione Collegio Sindacale Bilancio d'esercizio 2013

## **Appendice B - Esempi di relazioni di Società di Revisione**

### **B.1 - Art. 67 L.F. - Piano risanamento**

**B.1.a.1** - Aión Renewables S.p.a. (già Kerself S.p.A.) Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2011

**B.1.a.2** - Aión Renewables S.p.a. Relazione della Società di Revisione al Bilancio consolidato 2011

**B.1.a.3** - Aión Renewables S.p.a. Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato Sem 2012

**B.1.b.1** - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2010

**B.1.b.2** - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione della Società di Revisione al Bilancio consolidato 2010

**B.1.b.3** - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2011

**B.1.b.4** - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione della Società di Revisione al Bilancio consolidato 2011

**B.1.b.5** - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2012

**B.1.b.6** - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione della Società di Revisione al Bilancio consolidato 2012

**B.1.b.7** - Giovanni Crespi S.p.a. Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato sem 2013

**B.1.c.1** - EEMS Italia Spa Relazione Società di Revisione Bilancio d'esercizio e consolidato 2011

**B.1.c.2** - EEMS Italia Spa Relazione Società di Revisione Bilancio d'esercizio 2012



**B.1.c.3** - EEMS Italia Spa Relazione Società di Revisione Bilancio consolidato 2012

**B.1.c.4** - EEMS Italia Spa Relazione Società di Revisione Bilancio consolidato semestrale 2013

**B.1.d.1** - RDB Spa Relazione Società di Revisione Bilancio d'esercizio 2011

## **B.2 - Art. 182 bis L.F. – Accordo ristrutturazione debiti**

**B.2.a.1** - V Zucchi S.p.a Relazione Società di Revisione Bilancio d'esercizio 2011

**B.2.a.2** - V Zucchi S.p.a Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato 2011

**B.2.a.3** - V Zucchi S.p.a Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato sem 2012

**B.2.a.4** - V Zucchi S.p.a Relazione Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2012

**B.2.a.5** - V Zucchi S.p.a Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato 2012

**B.2.a.6** - V Zucchi S.p.a Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato sem 2013

**B.2.b.1** - Gabetti Property Solutions S.p.a. Relazione Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2011

**B.2.b.2** - Gabetti Property Solutions S.p.a. Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato 2011

**B.2.b.3** - Gabetti Property Solutions S.p.a. Relazione Società di Revisione al Bilancio separato e consolidato 2012

**B.2.b.4** - Gabetti Property Solutions S.p.a. Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato sem 2013

**B.2.c.1** - Dmail Group Spa Relazione Società di Revisione bilancio separato e consolidato 2012

## **B.3 - Art. 160 L.F. – Concordato Preventivo**

**B.3.a.1** - Eukedos S.p.a. (già Arkimedica) Relazione Società di Revisione Bilancio d'esercizio 2011

**B.3.a.2** - Eukedos S.p.a. Relazione Società di Revisione Bilancio consolidato 2011

**B.3.a.3** - Eukedos S.p.a. Relazione Società di Revisione Bilancio d'esercizio 2012

**B.3.a.4** - Eukedos S.p.a. Relazione Società di Revisione Bilancio consolidato 2012

**B.3.a.5** - Eukedos S.p.a. Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato sem 2013

**B.3.a.6** - Eukedos S.p.a. Relazione Società di Revisione Bilancio consolidato 2013

**B.3.b.1** - Seat Pagine Gialle S.p.a. Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato sem 2013

**B.3.c.1** - Uniland S.p.a. Relazione Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2012



**B.3.d.1** - I Viaggi del Ventaglio S.p.a. Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato 30.4.2010

**B.3.e.1** - Antichi Pellettieri S.p.a. Relazioni della società di Revisione Bilancio consolidato 2012

**B.3.e.2** - Antichi Pellettieri S.p.a. Relazione Società di Revisione Bilancio d'esercizio 2013